



REGOLAMENTO CONSULTA NAZIONALE ANCI GIOVANI AMMINISTRATORI

Art. 1 – Istituzione

È istituita in ANCI la Consulta Nazionale dei Giovani Amministratori Locali, di seguito ANCI Giovani. Anci Giovani rappresenta tutti i giovani amministratori dei Comuni aderenti all'ANCI. Si riunisce e opera a Roma presso la sede nazionale dell'Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.

Art. 2 – Finalità

ANCI Giovani si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori. ANCI Giovani si pone come obiettivo la creazione, in accordo con ANCI ed attraverso le strutture ad essa collegate, dell'Osservatorio Nazionale sulla nuova classe dirigente locale, Osservatorio che abbia come scopo la conoscenza ed il monitoraggio del fenomeno relativo alla presenza dei giovani nelle Amministrazioni Locali. Infine, ANCI Giovani promuove - in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili dell'ANCI - attività di formazione per la nuova classe dirigente locale, anche attraverso l'organizzazione di eventi ed appuntamenti che favoriscano la continua formazione e l'effettivo aggiornamento sulle molteplici tematiche legate agli Enti Locali. Tali finalità sono da realizzare su tutto il territorio nazionale, operando anche in funzione di raccordo con le realtà regionali ed in collaborazione con tutte le articolazioni dell'ANCI.

Art. 3 – Competenza

I Comuni aderenti all'ANCI riconoscono ANCI Giovani come luogo unitario di rappresentanza nazionale dei giovani amministratori.

Art. 4 – Organi

Sono organi di ANCI Giovani: a) l'Assemblea b) il Coordinamento Nazionale c) il Coordinatore d) il Vice Coordinatore

Art. 5 – Composizione

Possono far parte degli organi di ANCI Giovani gli eletti o nominati che ricoprono le seguenti cariche:

- Sindaco;
- Assessore comunale, municipale e di unioni di comuni;
- Consigliere comunale e municipale;
- Presidente o Consigliere di circoscrizione eletto nei comuni Capoluogo delle Città Metropolitane.

Per aderire ad ANCI Giovani, occorre non aver superato il compimento del 35° anno di età al momento dell'elezione a Sindaco o Consigliere comunale, o della nomina ad Assessore nel proprio Comune.

Art. 6 – Funzionamento

a. Assemblea: L'Assemblea di ANCI Giovani è costituita da Sindaci, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali, Presidenti o Consiglieri di Circoscrizione eletti nei Comuni delle Città Metropolitane. Per partecipare all'Assemblea dei Giovani Amministratori, occorre non aver superato il compimento del 35° anno di età al momento dell'elezione a Sindaco o Consigliere comunale, o della nomina ad Assessore nel proprio Comune. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; può essere convocata in seduta straordinaria dal Coordinatore nazionale di ANCI Giovani e/o dal Presidente dell'ANCI. Essa è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Assemblea detta le linee generali di indirizzo politico di ANCI Giovani e decide sulla programmazione annuale. All'Assemblea è demandato l'esame specifico dei problemi più rilevanti dei Giovani Amministratori e di ogni altro argomento teso a favorire il miglioramento delle relazioni istituzionali, la valorizzazione politica e culturale e la promozione dei giovani impegnati a vario titolo nelle Amministrazioni locali. I Consiglieri nazionali ANCI che avranno manifestato la propria disponibilità e che detengano i requisiti indicati dall'art. 5 del presente regolamento saranno invitati permanenti ai lavori dell'Assemblea di ANCI Giovani.

b. Coordinamento nazionale: Il Coordinamento nazionale è composto da tutti i Coordinatori Regionali dei Giovani Amministratori e da sei membri di nomina del Presidente ANCI. Il Presidente ANCI partecipa di diritto ai lavori del Coordinamento nazionale. Ciascuna ANCI regionale eleggerà il Coordinatore dei Giovani Amministratori e il coordinamento regionale tramite l'assemblea congressuale dell'ANCI Giovani regionale, alla quale parteciperanno solo gli aventi diritto di cui all'art.5. In mancanza, il Coordinatore nazionale di ANCI Giovani provvederà alla cooptazione di un Coordinatore con proprio provvedimento, dopo aver consultato il Presidente dell'ANCI regionale. Il Coordinamento nazionale è convocato almeno quattro volte l'anno; esso è validamente costituito indipendentemente dal numero dei presenti ed adotta le decisioni a maggioranza dei presenti. Gli

incontri possono svolgersi in videoconferenza. I componenti del Coordinamento nazionale, congiuntamente e disgiuntamente, collaborano con il Coordinatore e svolgono le funzioni ed i compiti specificamente assegnati dallo stesso. Il Coordinamento nazionale in particolare:

- elegge il coordinatore nazionale tra suoi membri;
- decide sulle questioni pubbliche di grande rilevanza, sulla promozione, valorizzazione politica e culturale dei Giovani Amministratori Locali;
- esamina ed assume determinazioni circa le questioni che gli sono sottoposte da tutti gli altri Organi di ANCI Giovani, nonché dagli organi dell'ANCI nazionale e regionali;
- designa ed individua gruppi di lavoro per temi ed argomenti specifici. Il Coordinamento Nazionale è altresì l'organo preposto a dirimere eventuali controversie interne agli Organi, nonché a contestare eventuali situazioni di incompatibilità e decadenza dei membri di ANCI Giovani.

c. Coordinatore:

c.1. Il Coordinatore è eletto dal coordinamento nazionale. Esso rappresenta ANCI Giovani; convoca e presiede il Coordinamento nazionale e l'Assemblea nazionale e ne disciplina lo svolgimento; garantisce la conformità delle azioni di ANCI Giovani ai principi ed ai dettati dell'ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo di ANCI Giovani. In particolare, il coordinatore nazionale ha potere di revoca del coordinatore regionale in caso di grave e perdurante inattività, d'intesa con il Presidente dell'Anci regionale. Il coordinatore, inoltre, assegna e revoca incarichi ai componenti del Coordinamento nazionale. Il coordinatore entra in carica all'atto dell'elezione.

c.2. Dimissioni. Il coordinatore rassegna le proprie dimissioni al coordinamento nazionale. Il coordinatore dimissionario deve comunque assolvere alle funzioni della propria carica fino all'elezione del nuovo coordinatore. Il coordinatore dimissionario convoca entro 60 giorni dalla data delle proprie dimissioni il coordinamento nazionale per eleggere il nuovo coordinatore, di cui all'art. 7. Decorsi i 60 giorni indicati e non essendosi provveduto alla convocazione, il coordinamento nazionale è convocato d'ufficio dal Presidente ANCI.

d. Vice Coordinatore: Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore Nazionale all'interno dei membri del coordinamento nazionale AncI Giovani Il Vice Coordinatore sostituisce e rappresenta il Coordinatore in caso di impedimento e/o delega dello stesso.

Art. 7 – Elezione del Coordinatore

Il Coordinatore ANCI Giovani è eletto dal Coordinamento nazionale tra i suoi membri. Il Coordinamento nazionale è convocato dal Coordinatore, sentito il Presidente ANCI, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. La convocazione deve contenere:

- data, ora e luogo di svolgimento del Coordinamento;
- ordine del giorno dei lavori;
- copia del presente Regolamento.

Il Coordinamento nazionale è valido in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso è aperto e presieduto dal Coordinatore che ne verifica la validità. Nei lavori del Coordinamento nazionale il Coordinatore è coadiuvato dal Vice Coordinatore e da 2 scrutatori nominati dal Coordinamento nazionale. Il Coordinamento nazionale procede nella sua seduta all'elezione del nuovo Coordinatore scelto tra i suoi componenti mediante votazione a scrutinio segreto e indicazione di una singola preferenza. Risulta eletto Coordinatore colui che totalizzi un numero di preferenze pari a il 50 per cento più uno dei componenti il Coordinamento nazionale. Qualora dallo scrutinio non risultasse eletto nessuno, nella medesima seduta si procede a una successiva votazione di ballottaggio tra i 2 nominativi risultati primi per numero di preferenze. Risulta eletto Coordinatore colui che totalizzi il maggior numero di voti di preferenza. Della seduta va redatto apposito verbale contenente gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento del lavoro. Detto verbale entro le 24 ore successive va inviato via posta elettronica o consegnato di persona, a cura del Coordinatore ANCI Giovani, al Segretario Generale ANCI. Ad avvenuta elezione, la nomina del coordinatore dev'essere ratificata dal Presidente dell'ANCI.

Il coordinatore nazionale dura in carica 5 anni, salvo la perdita dei requisiti di cui all'art 5.

Art. 8 – Elezione dei coordinatori e dei coordinamenti regionali

I coordinatori regionali e i coordinamenti regionali di ciascuna ANCI Giovani regionale sono eletti dalle Assemblee congressuali delle ANCI Giovani regionali. L'Assemblea congressuale dell'ANCI Giovani regionale è costituita da tutti i giovani amministratori i cui Comuni siano iscritti all'ANCI nella regione di competenza. Un funzionario dell'ANCI regionale della regione di competenza certifica la qualifica di componente avente diritto di voto dell'Assemblea congressuale dell'ANCI Giovani regionale di ciascun partecipante. L'Assemblea congressuale dell'ANCI Giovani regionale è convocata e aperta dal Presidente ANCI regionale o da un suo delegato in caso di impedimento. La convocazione deve pervenire dall'ANCI regionale a tutti i Comuni soci della regione di competenza, indirizzandola ai giovani amministratori, e al Coordinatore ANCI Giovani.

La convocazione deve essere inviata tramite pec almeno 15 giorni prima del suo svolgimento e deve contenere:

- data, ora e luogo di svolgimento dell'Assemblea congressuale;
- l'indicazione all'Odg dell'elezione del coordinatore e del coordinamento regionale Anci giovani;
- copia del presente Regolamento.

L'Assemblea congressuale è valida qualunque sia il numero dei componenti partecipanti.

L'Assemblea congressuale dell'ANCI Giovani regionale elegge su proposta del Presidente ANCI regionale l'ufficio di presidenza composto dal coordinatore regionale in carica, due vicepresidenti ed un segretario. Se presente, l'Assemblea congressuale è presieduta dal Coordinatore ANCI Giovani che entra a far parte dell'ufficio di presidenza.

Con proprio regolamento, i coordinamenti regionali stabiliscono il numero dei componenti del coordinamento stesso; in mancanza, il presidente Anci regionale, sentito il coordinatore nazionale e il coordinatore uscente, stabiliscono il numero dei componenti del coordinamento. In ogni caso il numero del coordinamento dovrà essere compreso tra 10 e 40.

Ogni candidato Coordinatore regionale deve essere appoggiato da una sola lista formata da non meno di 10 giovani amministratori della propria regione candidati per il coordinamento regionale.

Le liste vanno presentate, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, almeno 48 ore prima della data fissata per l'assemblea presso i recapiti dell'Anci regionale.

Ogni lista deve essere rappresentativa dell'intera realtà regionale di competenza, assicurando inoltre la rappresentanza di genere. Si vota contestualmente in un'unica votazione il candidato coordinatore e la lista di candidati per il coordinamento regionale. Le liste sono bloccate. Va garantita la segretezza del voto e si può esprimere un solo voto di preferenza per il candidato coordinatore regionale e la lista in suo appoggio. Risulta eletto il candidato coordinatore che abbia ottenuto il numero più alto di voti. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati coordinatori risultati primi per numero di preferenze. Risulta eletto il candidato più votato. Il coordinamento regionale, oltreché dal coordinatore regionale, risulta composto per $\frac{2}{3}$ dalla lista del candidato coordinatore risultato eletto, secondo il suo ordine, e per $\frac{1}{3}$ proporzionalmente dalle altre liste secondo il loro ordine e distribuite fra queste con metodo proporzionale. Non partecipano alla distribuzione dei seggi le liste che abbiano riportato un numero di voti inferiore al 10% dei voti validi.

I posti spettanti alle liste in appoggio ai candidati coordinatori non risultati eletti sono attribuiti sulla base dei risultati della prima votazione qualora si sia proceduto ad una votazione di ballottaggio. Della seduta va redatto apposito verbale contenente gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento del lavoro. Detto verbale entro le 24 ore successive va inviato via posta elettronica o consegnato di persona, a cura del Coordinatore regionale, al Direttore Generale dell'ANCI regionale di competenza.

Il Coordinatore regionale convoca e presiede il Coordinamento regionale e l'Assemblea regionale di ANCI Giovani e ne disciplina lo svolgimento.

Il Coordinatore regionale e il coordinamento regionale durano in carica 5 anni, salvo la perdita dei requisiti di cui all'art 5.

Il Coordinatore regionale nomina un Vice Coordinatore regionale che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, e assegna e revoca incarichi o specifiche deleghe ai componenti del Coordinamento regionale e dell'assemblea regionale.

Art. 8 bis Regolamenti Anci Giovani regionali

Ogni Anci Giovani regionale deve fornirsi di un proprio regolamento, che disciplini quantomeno il funzionamento del coordinamento regionale, le modalità di revoca e decadenza dei componenti.

I regolamenti regionali devono essere scritti ed interpretati con l'obiettivo di allargare la partecipazione dei membri di ANCI Giovani alla vita dell'associazione.

A seguito di decadenza dalla carica di uno o più membri del coordinamento, il coordinatore nella seduta di coordinamento ha facoltà di proporre la surroga dei membri decaduti dalla carica: la proposta viene votata alla prima riunione di coordinamento utile.

Art. 9 – Commissioni ANCI

Nelle commissioni ANCI è presente di diritto un rappresentante di ANCI Giovani. Il Coordinatore, consultato il Coordinamento nazionale, indica al Presidente dell'ANCI i rappresentanti di ANCI Giovani per ciascuna commissione.

Art. 10 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non possono far parte di ANCI Giovani coloro che svolgano attività o siano parte di organi di associazioni ed organizzazioni che assumano un profilo di azione conflittuale e/o parallelo con quello dell'ANCI, salvo espresse deroghe autorizzate dal Coordinamento nazionale. Eventuali condizioni di incompatibilità debbono essere rimosse dall'interessato a pena di decadenza dall'incarico presso ANCI Giovani, entro 30 giorni dalla contestazione, che deve avvenire sempre a cura del coordinamento nazionale. In caso di inerzia, il Coordinamento nazionale lo dichiara decaduto dopo aver contestato all'interessato la suddetta causa di incompatibilità. I componenti degli organi di ANCI Giovani che per tre sedute consecutive non partecipano alle rispettive riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Art. 11 – Finanziamento

L'ANCI assicura il necessario sostegno economico ed organizzativo a garanzia del pieno svolgimento delle attività della Consulta.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'ANCI.

Roma, 16 maggio 2018